

OGGETTO: Autorizzazione alla sottoscrizione di contratti agrari a durata quindicennale integrativi di precedenti contratti annuali.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Consiglio comunale di Roveré della Luna, con propria deliberazione n. 4 dd. 22.01.2008, esecutiva, ha approvato il Bando di gara per l'assegnazione in affitto decennale di n. 72 appezzamenti di terreno agricolo di proprietà comunale e di n. 18 appezzamenti in affitto annuale.

Che la suddetta deliberazione stabiliva altresì che gli appezzamenti derivanti dal frazionamento dd. 19.09.2007, contraddistinti dalle pp.ff. 475/90, 475/91, 475/92, 475/93, 475/94, avendo acquisito le caratteristiche di fondi interclusi sarebbero stati assegnati, anno per anno, agli aggiudicatari rispettivamente delle pp.ff. 475/41, 475/42, 475/43, 475/44, 475/45, allo stesso prezzo al mq. di aggiudicazione degli appezzamenti affittati di anno in anno, fintanto che l'amministrazione non ritenga di dare agli stessi diversa destinazione.

Che le modalità di affidamento erano tutte contenute nel relativo Bando allegato alla suddetta deliberazione.

Che, a seguito dell'espletamento della gara, i seguenti nominativi sono risultati, tra gli altri, aggiudicatari finali dei lotti come di seguito si riporta:

<b>COGNOME</b>	<b>NOME</b>	<b>p.f.</b>	<b>mq.</b>	<b>Contratto</b>
DALLACHIESA	ITALO	p.f. 475/94	1.566	annuale
DECRISTAN	PAOLO	p.f. 738/2	3.655	annuale
FERRARI	CORNELIO	p.f. 249/83	2.830	annuale
FERRARI	FULBERTO	p.f. 475/47	2.431	annuale
GRUBER	BRUNO	p.f. 475/35	2.844	annuale
GRUBER	BRUNO	p.f. 475/50	2.082	annuale
MANZARDO	FRANCESCO	p.f. 475/93	1.428	annuale
NARDON	SILVIO	p.f. 249/89	2.383	annuale
PEDOT	ELVIO	p.f. 249/103	2.680	annuale
SUSAT	GIANANDREA	pp.ff. 475/43 e 475/92	3.482	annuale
TOGN	MARIANO	p.f. 391/14	1.617	Annuale

Che, conseguentemente a quanto sopra riportato, vennero sottoscritti tra le parti contratti di affittanza agraria a durata annuale relativamente all'annata agraria 2007/2008 e precisamente:

<b>COGNOME</b>	<b>NOME</b>	<b>Repertorio</b>	<b>data</b>
DALLACHIESA	ITALO	n. 7 A.P.	26.05.2008
DECRISTAN	PAOLO	n. 19 A.P.	30.05.2008
FERRARI	CORNELIO	n. 12 A.P.	28.05.2008
FERRARI	FULBERTO	n. 2 A.P.	26.05.2008
GRUBER	BRUNO	n. 286	18.06.2008
GRUBER	BRUNO	n. 287	18.06.2008
MANZARDO	FRANCESCO	n. 17 A.P.	28.05.2008
NARDON	SILVIO	n. 11 A.P.	28.05.2008
PEDOT	ELVIO	n. 13 A.P.	28.05.2008
SUSAT	GIANANDREA	n. 6 A.P.	26.05.2008
TOGN	MARIANO	n. 4 A.P.	26.05.2008

Che, a seguito di ricorso da parte dei sunnominati e della sentenza del Tribunale di Trento, Sezione Specializzata Agraria, n. 66/2009, confermata dalla Corte di Appello di Trento, Sezione Specializzata Agraria, n. 273/2009, è stata accertata e dichiarata la nullità delle clausole n. 3, 5 e 6 dei contratti citati, in particolare in merito alla durata che per tale effetto viene portata a quindici anni, alla possibilità che i contratti possano essere tacitamente rinnovati e che quindi sia necessaria la preventiva disdetta così come previsto dalla Legge n. 203/1982, nonché all'esclusione di rinuncia preventiva al diritto di prelazione maturato in deroga all'art. 4 bis della Legge n. 203/1982.

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla sottoscrizione tra le parti di un contratto integrativo che modifichi la durata del contratto originario da annuale a quindicennale considerato che il contratto relativo al primo anno, annata agraria 2007 – 2008, è già stato sottoscritto.

Ritenuto altresì di non poter apportare alcun'altra modifica al contratto originario se non quella della durata con scadenza annata agraria 2021 – 2022 e confermando tutte le spese a carico dell'affittuario, nonché tutte le altre clausole inserite nel contratto annuale derivanti dal Bando di gara approvato con la citata deliberazione consiliare.

Vista la Legge n. 203/1982.

Visto il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n° 37, di data 21.12.2000.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 nr. 3/L;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili delle strutture competenti dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L, inseriti nel presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale.

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese.

## **DELIBERA**

1. Di autorizzare il Sindaco, per i motivi esposti in premessa, alla sottoscrizione dei contratti integrativi con i Signori Dallachiesa Italo, Decristan Paolo, Ferrari Cornelio, Ferrari Fulberto, Gruber Bruno, Manzardo Francesco, Nardon Silvio, Pedot Elvio, Susat Gianandrea e Togn Mariano con durata da annuale a quindicennale, con scadenza annata agraria 2021 – 2022.
2. Di trasmettere la presente deliberazione all'Ufficio Ragioneria per presa d'atto e per le necessarie annotazioni contabili.
3. Di dichiarare, con separata votazione, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L.

4. Di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 79, 2° comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L.
5. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che, avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L.
  - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199;
  - c) ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art.2 lett. b) della legge 06.12.1971, n.1034.